



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 15/10/2024 Protocollo N° 0530734 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Misure conseguenti a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Procedura per la richiesta di deroghe ai divieti di movimentazione.**

P E C

- Ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale

- Ai Responsabili dei Servizi di Igiene Alimenti di Origine Animale

delle Az. ULSS del Veneto

Ai rappresentanti della filiera avicola

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
ex DGSAF – Ufficio III

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Regioni
Emilia Romagna e Lombardia

Alle Associazioni di categoria

Al Centro di Referenza IA c/o IZS Ve

In riferimento alle misure previste dal Regolamento (UE) 2016/429 e Reg. delegato (UE) 2020/687, in combinato disposto con il D.Lgs. 136/2022, a seguito di conferma di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), ed in particolare ai divieti di movimentazione di avicoli e uova da o verso le zone di restrizione (zona di protezione –ZP-, zona di sorveglianza –ZS-), a seguito di una riunione di coordinamento operativo con le Regioni Emilia Romagna e Lombardia, è stata concordata la seguente procedura per la richiesta e concessione delle deroghe ai divieti suddetti:

1) MOVIMENTAZIONI DA/VERSO ZP:

Da tale zona tutte le movimentazioni sono vietate, fatto salvo specifici casi che verranno di volta in volta valutati dalla AC (locale e regionale) in accordo con il proprio Osservatorio Epidemiologico. Ai fini della concessione di tali deroghe, dovranno in ogni caso essere rispettati i requisiti minimi di cui al relativo protocollo, riportato in allegato alla presente.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



2) MOVIMENTAZIONI DA ZS:

Si riportano in allegato i protocolli operativi, concordati con le Regioni Emilia Romagna e Lombardia, che contengono i requisiti da rispettare per movimentare in deroga gli animali da tali zone. Tali protocolli, su parere del CRN-IA, potranno essere rimodulati in base al variare della situazione epidemiologica: gli aggiornamenti del caso verranno via via trasmessi alle SS.LL.

Le richieste di deroga ai divieti di movimentazione dalle zone di restrizione per HPAI istituite sul territorio della Regione del Veneto dovranno essere inviate, con congruo anticipo rispetto alla movimentazione richiesta, alla scrivente U.O. all'indirizzo sanita.animale@regione.veneto.it e in cc all'IZSVe (crnia.parere deroghe.izsvenezie.it), specificando:

- motivo movimentazione (macellazione/da vita...);
- cod.az. di partenza e zona di restrizione in cui è situato (ZP, ZS...);
- macello (o estremi impianto/azienda) di destino;
- numero e specie di capi da movimentare;
- data prevista per la movimentazione.

La scrivente U.O., sentito il parere dell'IZSVe, valuterà se concedere la deroga richiesta, specificando in tal caso i requisiti obbligatori da rispettare.

Nel caso di movimentazioni fuori Regione, sarà necessario attendere anche il parere della Regione di destino.

Per quanto riguarda la movimentazione delle **uova da consumo e da cova**, il nulla osta della Regione di destino è da attendere solo per il primo invio ad un impianto identificato: per successivi invii, basterà la deroga rilasciata dalla Regione di partenza, che ne informerà per conoscenza la Regione di destino. Qualora l'impianto/i di destino dovesse cambiare sarà necessario inoltrare una nuova richiesta di deroga, che sarà valida per i successivi invii al medesimo impianto.

Tale indicazione è comunque passibile di modifica, dipendentemente dall'evoluzione della situazione epidemiologica, che potrà eventualmente determinare la necessità di nulla osta puntuali (per ogni movimentazione) da parte della Regione di destino.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra riportate.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Bricese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

Spostamento di pulcini di un giorno dalle Zone di Sorveglianza o Protezione– 20/3/2023

E' possibile autorizzare il trasporto diretto di pulcini di 1 giorno, da incubatoi posti nelle zone di protezione (ZP) o sorveglianza (ZS), verso stabilimenti posti al di fuori delle ZP/ZS, a condizione che:

- I. il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dal veterinario ufficiale o sotto il suo controllo;
- II. vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e vengono selezionati percorsi che utilizzino assi stradali principali, evitando strade in prossimità di allevamenti avicoli.

Nel caso in cui i pulcini siano nati da uova provenienti da stabilimenti situati all'interno delle zone soggette a restrizioni o da uova per le quali l'incubatoio non è in grado di garantire che non ci siano stati contatti con uova da cova o pulcini di un giorno ottenuti da animali detenuti all'interno delle zone soggette a restrizioni, devono essere garantite queste ulteriori condizioni:

- a) successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e siano garantite l'applicazione di idonee misure di biosicurezza;
- b) il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni. A cadenza settimanale siano raccolti i morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti quelli presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus;
- c) l'allevatore comunichi immediatamente al Servizio veterinario ogni variazione della mortalità e dell'assunzione di alimento durante il periodo di osservazione ufficiale.

Si precisa comunque che non possono essere incubate uova provenienti da aziende poste in ZP.

Spostamento da Zona di Sorveglianza e Zona di Protezione di uova da consumo da allevamenti o centri d'imballaggio annessi (novembre 2023)

Nell'allevamento di origine devono essere svolti i seguenti controlli, con cadenza settimanale e comunque entro 72 ore prima del primo spostamento di uova:

- ✓ Verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- ✓ Controllo per ricerca del virus mediante tamponi tracheali su tutti gli animali deceduti in allevamento nei 7 giorni precedenti.

Inoltre, deve essere garantito

- L'invio a:

- un centro di imballaggio individuato dalla Regione competente, non annesso ad allevamenti avicoli, purché siano imballate in un imballaggio a perdere, oppure in un imballaggio che può essere pulito e disinfettato;
- uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
- per la distruzione.

- Un sistema per la tracciabilità delle uova;

- Il trasporto diretto con automezzo dedicato disinfettato prima e dopo il carico;

- Il percorso per raggiungere l'impianto deve avvenire utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti;

- L'applicazione nell'impianto individuato di adeguate misure di biosicurezza.

Spostamento di GALLIFORMI da Zona di Sorveglianza verso impianti di macellazione

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico per il macello.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, si dovrà procedere, in base alla specie interessata, con il prelievo di tamponi tracheali in base al seguente protocollo:

- 30 TT per capannone per allevamenti con 1-4 capannoni;
- 20 TT per capannone se sono presenti 5 o più capannoni; i tamponi vanno distribuiti uniformemente tra i capannoni presenti.

Se il carico dura più giorni, la visita clinica e i prelievi di cui sopra dovranno essere ripetuti ogni 48 h. I tamponi eseguiti il venerdì restano validi anche per il lunedì mattina, ma va ripetuta la visita clinica il sabato o la domenica.

Il carico deve essere obbligatoriamente concluso in meno di 48 ore e comunque funzionale allo svuotamento completo dell'allevamento non per sfooltimento. Qualora in casi eccezionali fossero necessarie più delle 48 ore preposte per lo svuotamento dell'allevamento, vanno ripetuti i tamponi ogni 48 ore, con le stesse modalità indicate dal protocollo, fino a fine carico.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

L'esito di controlli e visita clinica deve essere riportato sul Mod. 4 o certificazione allegata. La certificazione veterinaria va fatta solo in occasione della prima visita clinica pre-movimentazione. Per i carichi successivi, vale l'autocertificazione dell'allevatore.

L'esito delle prove diagnostiche può essere registrato sul Mod. 4 o inviato dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail appena disponibile; L'esito favorevole delle prove dovrà comunque essere disponibile prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati verso il macello, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato: a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona soggetta a restrizioni; o b) al di fuori della zona soggetta a restrizioni, quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni, e dopo avere eseguito una valutazione del rischio;
- Tutti gli automezzi e le gabbie destinate al trasporto degli animali devono essere

- accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
 - Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;

 - Gli addetti al carico e al trasporto devono essere correttamente identificati, ed essere dedicato ad un unico allevamento per l'intera durata del carico;
 - Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni giornata d'utilizzo;
 - L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
 - Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti;
 - Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
 - Deve essere limitato al massimo il tempo di attesa degli animali prima dell'avvio delle attività di macellazione;

Gli automezzi che effettuano carichi in zone di restrizione dovranno essere dedicati a tale attività; qualora questi automezzi fossero destinati a effettuare carichi al di fuori delle zone di restrizione, potranno effettuare tali trasporti solamente dopo l'effettuazione di un'accurata pulizia e disinfezione effettuata dopo lo scarico in zona sottoposta a restrizione;

- L'impianto di macellazione deve predisporre e applicare una procedura per tenere sotto controllo tutte le operazioni di lavaggio e disinfezione.

Spostamento di GALLIFORMI da Zona di Protezione verso impianti di macellazione

In casi eccezionali legati a gravi motivi benessere animale che devono essere attestati da parte del veterinario ufficiale, e qualora dagli esiti dell'indagine epidemiologica o per impedimenti logistici sia stato valutato di non poter procedere ad abbattimento preventivo in tempi utili, può essere autorizzato il trasporto diretto del pollame alla macellazione d'urgenza da Zone di Protezione.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica entro 24 ore dal primo carico, da ripetersi ogni 24 ore fino al termine del carico.

Nelle 24 ore precedenti il primo carico, si dovrà procedere con il prelievo di tamponi tracheali (TT)

Numerosità campionaria:

- 60 TT per capannone, senza limiti di numero per allevamento

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali morti di recente, depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

In caso di sospetto per l'eccessivo numero di soggetti con sintomi laprogrammazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnosticitesi ad escludere la presenza di virus influenzali.

Il carico deve essere obbligatoriamente concluso in meno di 48 ore e comunque funzionale allo svuotamento completo dell'allevamento non per sfooltimento. Qualora in casi eccezionali fossero necessarie più delle 48 ore preposte per lo svuotamento dell'allevamento, vanno ripetuti i tamponi ogni 48 ore, con le stesse modalità indicate dal protocollo, fino a fine carico.

L'esito di controlli e visita clinica deve essere riportato sul Mod. 4 o certificazione allegata. La certificazione veterinaria va fatta solo in occasione della prima visita clinica pre-movimentazione. Per i carichi successivi, vale l'autocertificazione dell'allevatore. L'esito delle prove diagnostiche può essere registrato sul Mod. 4 oppure inviato dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail appena disponibile, e comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati in vincolo verso il macello, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di protezione verso un macello situato: a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di protezione; b) nella zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona di protezione; o c) quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni; Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti avicoli. Se necessario, i Servizi Veterinari della Regione indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci al momento del nulla osta. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.
- Tutti gli automezzi e le gabbie destinate al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo

- disinfettato";
- Gli addetti al carico e al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia. Inoltre gli addetti al carico e al trasporto devono essere correttamente identificati;
 - Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni giornata d'utilizzo;
 - L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
 - Il pollame deve essere trasportato in veicoli sigillati dall'ASL o sotto il controllo dell'autorità competente;
 - Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
 - È necessario limitare al massimo il tempo di attesa degli animali prima dell'avvio delle attività di macellazione;
 - Gli automezzi che effettuano i carichi dovranno essere dedicati a tale attività;

L'ASL competente per il macello deve essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;

- Il macello deve disporre di procedure efficaci per garantire che gli animali detenuti delle specie elencate provenienti dalla zona di protezione siano tenuti separati;
- Gli animali delle specie elencate devono essere macellati separatamente o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;
- L'ASL deve confermare la macellazione all'autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali;
- I locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati devono essere puliti e disinfettati prima che altri animali detenuti delle specie elencate siano tenuti o macellati in tali locali;
- L'impianto di macellazione deve predisporre e applicare una procedura per tenere sotto controllo tutte le operazioni di lavaggio e disinfezione;
- L'ottenimento delle carni deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33 del RD 687/2020.

L'autorità competente può inoltre autorizzare i movimenti di galliformi dagli stabilimenti situati al di fuori della Zona di Protezione verso un macello situato nella zona di protezione se:

- gli animali sono tenuti separati da altri animali provenienti dalla zona di protezione e sono macellati separatamente da tali animali o in un momento diverso;
- le carni fresche ottenute sono sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni fresche ottenute da animali provenienti dalla zona di protezione;
- la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto avvengono sotto supervisione ufficiale dopo lo scarico degli animali.

Spostamento Pollastre da Zona di Sorveglianza verso stabilimenti di deposizione

La deroga agli spostamenti di pollastre può essere concessa a seguito di:

- Esito favorevole della verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
- Ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici delle pollastre, da effettuare nelle 24 ore antecedenti la partenza;

Controllo preventivo per la ricerca del virus con il prelievo di tamponi tracheali e/o cloacali in base al seguente protocollo, eseguito nelle 48 ore prima del primo carico, da ripetersi ogni 48 ore fino alla fine del carico. I tamponi eseguiti il venerdì restano validi anche per il lunedì mattina, ma va ripetuta la visita clinica il sabato o la domenica.

Numerosità campionaria:

- 30 TT **per capannone** per allevamenti con 1-4 capannoni;
- 20 TT per capannone se sono presenti 5 o più capannoni; i tamponi vanno distribuiti uniformemente tra i capannoni presenti.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

L'esito di controlli e visita clinica deve essere riportato sul Mod. 4 o certificazione allegata. La certificazione veterinaria va fatta solo in occasione della prima visita clinica pre-movimentazione. Per i carichi successivi, vale l'autocertificazione dell'allevatore. L'esito delle prove diagnostiche può essere registrato sul Mod. 4 oppure inviato dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail appena disponibile, e comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso la nuova sede di allevamento, garantendo le seguenti misure:

- Lo stabilimento di deposizione deve preferibilmente essere situato all'interno della zona disorveglianza;
- Nello stabilimento di destino non deve essere presente altro pollame;
- Tutti gli automezzi e le gabbie destinate al trasporto degli animali devono essere

- accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzodisinfettato";
 - Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
 - Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
 - L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
 - Il percorso, per raggiungere l'allevamento, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti avicoli.
 - Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
 - L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda per almeno 21 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti quelli presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus;
 - L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità, della produzione di uova e dell'assunzione di alimento.

Spostamento da Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza di uova da cova

L'autorizzazione è soggetta alla seguente condizione:

- I riproduttori dell'allevamento di origine da cui provengono le uova da cova devono essere controllati con cadenza settimanale e comunque entro 72 ore del primo trasporto di uova attraverso:
 - o La verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;
 - o Una visita clinica di ogni unità produttiva che accerti l'assenza di sintomatologia riconducibile ad influenza aviaria.

Controllo preventivo per la ricerca del virus (tamponi cloacali e /o tracheali, in base alla specie interessata), con le modalità di seguito elencate, eseguito preferibilmente nelle 48 ore e comunque entro le 72 ore prima del primo trasporto di uova.

Numerosità campionaria:

- 30 TT **per capannone** per allevamenti con 1-4 capannoni;
- 20 TT per capannone se sono presenti 5 o più capannoni; i tamponi vanno distribuiti uniformemente tra i capannoni presenti.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

L'esito delle prove diagnostiche dovrà essere acquisito dall'ASL sede dell'allevamento prima di autorizzare il primo invio delle uova.

Inoltre, deve essere garantito:

- La spedizione può avvenire dopo esito favorevole dei controlli per la ricerca del virus nell'allevamento di origine delle uova.
- Il trasporto diretto in veicoli dedicati sigillati dall'ASL lavati e disinfettati prima e dopo il carico;
- Utilizzo di imballaggi a perdere; nel caso di utilizzo di imballaggi in plastica deve essere presente una procedura per il lavaggio e la disinfezione degli stessi approvata dalla ASL competente per l'impianto;
- Un sistema per la rintracciabilità delle uova;
- Il percorso per raggiungere l'allevamento di destino, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti
- Lo stabilimento di destinazione deve essere posto sotto supervisione ufficiale fino al ventunesimo giorno successivo alla schiusa delle uova ed in esso devono essere applicate adeguate misure di biosicurezza;
- il pollame deve rimanere nello stabilimento di destinazione fino al ventunesimo giorno successivo alla schiusa delle uova.
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità e dell'assunzione di alimento.